

SENT. N. 2

R.G. N. 251/16

N.R. N. 4743/14

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. GIUSEPPE SERAO alla pubblica udienza del 29.03.17 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

SENTENZA	SENTENZA
nel procedimento penale	del 29.03.17
	23.03.17
CONTRO	DEPOSITATA il
olling Da nato a Conce (Mr. 11 -	Z O NINA
all'estero ed elettivamente domiciliato in Trento v	nte \$ 9 61U. 2017
1,1 6220 (	
difeso di fiducia dall'avv. i libero assente	AR PURINTER PRINTERS
del loto di Vicenza	Alfons Botta
Del reato p. e p. dagli artt. 56, 233 e 236, comma 2 n. 4) I.f. perché	AVVICO
qualità di amministratore unico della società I	AVVISO al P.G. il
ordinanza del Tribunale di Trib	4
The coll selle length a sellength and a sellength and a sellength and a sellength a sellen	ESTRATTO CONTUMACIALE
ottenere il voto favoravala in Trento, via Enrico Fermi 52 al fino di	a
VICTIBLE PRINCES .	i innincato il
rappresentata da v	
rappresentata da \ a per l'importo complessivo di euro stipulazione di un contratto di subappalto di opere di unbasi.	(offin non-m
The state of the second st	IRREVOCABILE il
cantiere Corti Fiorita di subappalto di opere di urbanizzazione	IIGGEVOCABILE il
cantiere Corti Fiorite, lotto 2 in favore della società F	
dell'azienda della anticoloria indirea acci.	***************************************
della prestazione del voto favorevole nel concordato proposto dalla società aderiva alla prestazione del voto favorevole nel concordato proposto dalla società aderiva alla prestazione del voto favorevole nel concordato proposto dalla società aderiva alla prestazione del voto favorevole nel concordato proposto dalla società aderiva alla prestazione del voto favorevole nel concordato proposto dalla società del voto favorevole nel concordato proposto dalla società della prestazione del voto favorevole nel concordato proposto dalla società del voto favore del	
del voto favorevole nel concordato proposto delle	ADTT
aderiva alla proposta e denunciava tale comportamento il creditore non	ARTT. 27-28-29
in Trento il 21 10 2011	il
prima della adunare data della proposta scritta di accorde	DELGING AT TRUBBIL
in Trento il 21-10-2014 (data della proposta scritta di accordo tre giorni Fatto da cui risultano offesi interessi giuridicamente tutelati di:	REDATTA SCHEDA II
- Sidifficalmente tutolati 1:	The second secon
J. S. Quale commission :	***************************************
residente a Trento in via Herrshing n. 24;	Plate and L
di reclusione ed euro 20,000,00 di multa.	CAMPIONE PENALE
di reclusione ed euro 20,000,00 di multa.	
Il difensore dell'imputato: chiede proscioglimento perché il fatto non dalla legge roma per la conscioglimento perché il fatto non dalla legge roma per la conscioglimento perché il fatto non della legge roma per la conscioglimento perché il fatto non della legge roma per la conscioglimento perché il fatto non della legge roma per la conscioglimento perché il fatto non della legge roma per la conscioglimento perché il fatto non della legge roma per la conscioglimento perché il fatto non della legge roma per la conscioglimento perché il fatto non della legge roma per la conscioglimento perché il fatto non della legge roma per la conscioglimento perché il fatto non della legge roma perche dell'imputato; chiede proscioglimento perché il fatto non della legge roma per la conscioglimento perché il fatto non della legge roma perché il fatto non della legge roma perché il fatto non della conscioglimento perché il fatto non della legge roma perché il fatto non della l	
sussiste; in subordine proscioglimento perché il fatto non dalla legge come reato	

IN FATTO ED IN DIRITTO All'esito delle indagini preliminari disposte dalla locale Procura della Repubblica, I responsable della qualità, di amministratore unico della EN e di consigliere della 1. ammessa la concordato con ordinanza dd. 15.5.2015, nonché, di legale rappresentante della ( stato citato in giudizio, avanti questo Giudice, per rispondere del reato tentato in epigrafe commesso in Trento il 21.10.2014, secondo le/ modalità, ivi, meglio precisate. Nel corso del dibattimento, celebratosi in assenza dell'imputato e previa acquisizione della documentazione allegata dal P.M. nonché. dalla difesa, si procedeva all'escussione dei testi ), al cui esito, si acquisiva l'elenco dei votanti al concordato F.\_\_\_\_\_, p.\_\_\_\_, F. o, al cui esito, si acquisivano le stampe delle maschere contenuti nell'hard disk esterno sequestrato, V da, A) zo, 1\_ nissario Giudiziale del concordato i.r.l., Fl n , D ia, mentre sull'accordo delle parti, venivano pure acquisiti, i verbali di s.i.t. rese da .da l ia, F T ro, 

Nel fascicolo venivano, altresì, rinvenuti i verbali di perquisizione e di sequestro, in danno di Carriero di Carriero del Carriero de

r.l. (cfr.: <u>fogli nn.º 151-199 processo</u>), il verbale di adunanza creditori del concordato preventivo s.r.l. dd. 24.10.2014, l'adesione alla proposta di concordato dd.

17.11.2014, la relazione del Commissario Giudiziale Dott. successivo decreto di omologa dd. 26.3.2105 del Tribunale (cfr.: fogli nn.º 742-785 e 55-64 processo), la richiesta di concordato preventivo proposto dalla in data 30.6.2014, dichiarata inammissibile il 18.9.2014 con successiva dichiarazione di fallimento dd. 4.11.2014 e la relazione del curatore Dott.ssa SEGANNA dd. 19.11.2014 (cfr.: fogli nn.º 9-54 processo), nonché, le visure camerali di l Έ,,... N.r.l. VA s.r.l. € .. (cfr.: fogli nn.º 211-283 processo), Infine, le parti dopo l'ulteriore produzione documentale, invitate discussione, previa declaratoria di utilizzabilità degli atti, concludevano come da verbale. L'imputato doveva rispondere del reato p. e p. dagli artt. 56, 233 e 236, comma 2 n. 4) L.F. perché in qualità amministratore unico della e di consigliere della l. ammessa la concordato con ordinanza dd. 15.5.2015, nonché, di legale rappresentante della società tutte con sede legale o unità locale in Trento, via Enrico Fermi 52, al fine di ottenere il voto favorevole nel concordato della creditore chirografario società :.l. del l. legalmente rappresentata da 1 a per l'importo complessivo di euro 173.346,77, compiva atti idonei non equivoci consistiti nell'offrire la stipulazione di un contratto di subappalto di opere di urbanizzazione sul cantiere CO lotto 2, in favore della società s.r.l. costituita dalle figlie di Led affittuaria dell'azienda della società L..... sopra indicata, sottoposto alla condizione della prestazione del voto

Alla luce dell'articolata e diffusa istruttoria espletata il Giudicante ritiene che non sia emersa la piena prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato in oggetto.

s.r.l., non riuscendo nell'intento in quanto il creditore non aderiva alla proposta e denunciava tale comportamento al commissario giudiziale del



favorevole nel concordato proposto dalla \_\_\_\_\_

concordato.

Invero, in termini generali, il Tribunale richiama il condivisibile insegnamento della Suprema Corte secondo cui "la convenzione con la quale il creditore si impegna a desistere dall'insinuazione al passivo fallimentare per effetto di una nuova regolamentazione del rapporto creditorio non integra il reato di mercato di voto previsto dall'art. 233 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, che ricorre solamente quando, per un corrispettivo particolare che ne costituisce la causa, il creditore si obblighi a votare in una determinata maniera, ovvero, trattasi di creditore non avente diritto di voto, a rinunciare al diritto di prelazione, sempre per votare in una determinata maniera". 1

E' appena il caso di osservare che la norma tutela il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e che i soggetti attivi del reato, trattandosi di fattispecie a concorso necessario, sono, necessariamente, più di uno: il creditore, il fallito o colui che ha trattato con il creditore,

nell'interesse del fallito.

Con particolare riguardo però, al caso di specie, l'art. 236 L.F. nell'estendere le disposizioni penali applicabili al concordato preventivo (c.d. bancarotta preconcorsuale) al secondo comma n.º4) stabilisce che le disposizioni degli artt. 232 e 233 sono applicabili ai creditori, ma non anche all'imprenditore ammesso al concordato e, cioè, al !

odierno imputato.

A ciò, si aggiunga l'inspiegabile circostanza, da un lato, che la Il non era stata indagata, ma soprattutto che trattandosi di una semplice proposta da parte del 1 alla stessa, ma da questa respinta, la condotta sembra difettare di rilevanza penale costituendo una mera istigazione non punibile ex art. 115 c.p. e pur prescindendo da quella impostazione dottrinale che nega la stessa possibilità del tentativo nel mercato di voto, nel presupposto che le contrattazioni costituiscano atti preparatori non punibili, in quanto di significato equivoco.

Sulla base di quanto sopra esposto, ad avviso di questo Giudice, deve valere la regola della colpevolezza che risulti "al di là di ogni ragionevole dubbio" introdotta dall'art. 5 della L. 20 febbraio 2006 n.º 46 quale regola principe, probatoria e di giudizio, per una pronuncia di condanna, ha finito per rafforzare la presunzione di non colpevolezza

dell'imputato di cui all'art. 27 secondo comma Cost..



<sup>(</sup>cfr.: Cass. sez. III civile, 13 giugno 21986, n.º 3763 in Giur, it., 1980,I,1,13754).

Tale regola, che argina il libero convincimento del Giudice quale criterio di giudizio, pone per lo stesso Giudice, il dovere di condannare, solo sulla base di una dimostrazione dei fatti, quasi pari, alla certezza.

Essa è espressione di una precisa scelta di campo del legislatore, orientata nel senso che solo una verità processuale forte, nei termini di una quasi assoluta certezza, potrebbe scongiurare il pericolo che venga frustrato il valore dell'innocenza, già minato dal processo e quello della presunzione costituzionale che vi è correlata.

Per le considerazioni esposte, non pare al Tribunale, che il compendio probatorio emergente dagli atti a carico dell'imputato per quanto attiene al reato qui contestato, raggiunga livelli d'intensità tali, da far ritenere superato ogni ragionevole dubbio; conseguentemente, si impone la declaratoria di assoluzione perché il fatto non sussiste.

La natura problematica degli argomenti trattati, impone la fissazione del termine di novanta giorni per il deposito delle motivazioni.

Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che "In tema di stesura della motivazioni della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del termine più lungo di cui all'art. 544 comma 3 c.p.p., ha solo l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità delle motivazione<sup>22</sup>.

P.O.M.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p., assolve l'imputato perché il fatto non sussiste.

Ai sensi dell'art. 544 3° c.p.p. assegna giorni 90 per il deposito.

Trento li, 29 marzo 2017.

IL GIUDICE
(Dott. Giuseppe SERAO)

(cfr.ex multis: Cass. sez. IV ^, 2 giugno 2000, n.º 6504, De Stefani G. e altri).